



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 28/05/2015 ore 17:30
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **FRANCESCHELLI SILVIO** Presidente – Assiste il Dott. **DOTTORI ROBERTO** Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 5	assenti: n° 0
----------------------------	---------------

1. *FRANCESCHELLI SILVIO*
2. *NAFI ALESSANDRO*
3. *BOVINI CHRISTIAN*
4. *FURI PAOLA*
5. *PANTOSTI ALESSIO*

- *Sindaco*
- *Vicesindaco*
- *Assessore*
- *Assessore*
- *Assessore*

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	

Atto Nr. **73**

Seduta del **28/05/2015**

OGGETTO: FESTA PAESANA S.ANGELO IN COLLE - CONCESSIONE PATROCINIO E USO DI BENI COMUNALI

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Viste le note prot. 5836, 6106 e 6884 del 6, 11 e 22 maggio 2015 provenienti dal Comitato Festeggiamenti della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di S. Angelo in Colle con le quali si richiede a questa Amministrazione Comunale il patrocinio, l'uso gratuito del suolo pubblico e l'uso gratuito del palco comunale in occasione dello svolgimento della festa paesana che si terrà nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2015, nonché l'uso di espositori fotografici per mostra di beneficenza;

Considerato che l'attività rientra a pieno titolo tra quelle finalizzate a favorire e sostenere momenti di aggregazione e coesione sociale;

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Valutato, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati - esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti – sez. controllo Veneto n. 336 del 26 luglio 2011;

Richiamata la Deliberazione n. 163/PAR/2010 della Sezione regionale per il controllo Puglia secondo cui: *“La Corte di Cassazione (Cass. sez. III, sent. n. 5086 del 21 maggio 1998) ha in passato avuto modo di precisare che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottendente spese piuttosto che entrate, è improprio, distinguendosi, rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale (tipicamente, si tratta infatti di enti pubblici), perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a finanziare l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Conseguenza dunque a tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atteggierebbe come*

donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive. Il legislatore è nuovamente intervenuto sull'argomento prevedendo, all'art.119 testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000) la possibilità, per i comuni, le province e gli altri enti locali, di "stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati". E' dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all'art.6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio."

Ritenuto sulla scorta di tale valutazione di poter concedere – attese le finalità culturali e sociali, al Comitato Festeggiamenti della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di S. Angelo in Colle - per lo svolgimento della festa paesana che si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2015:

- Il patrocinio del Comune di Montalcino;
- l'uso gratuito del suolo pubblico
- l'uso gratuito del palco comunale;
- l'uso gratuito di espositori fotografici;
- la fornitura di bagni chimici
- l'utilizzo del video proiettore

Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni di cui al comma 9, art.6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n.122/2010;

Richiamata la deliberazione G.M. n. 45/2011 avente per oggetto: "Sponsorizzazioni e patrocinii. Limiti e divieti. Atto d'indirizzo";

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 T.U. 267/2000;

Con voti unanimi regolari resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di concedere – attese le finalità culturali e sociali, al Comitato Festeggiamenti della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di S. Angelo in Colle - per lo svolgimento della festa paesana che si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2015:

- Il patrocinio del Comune di Montalcino;
- l'uso gratuito del suolo pubblico
- l'uso gratuito del palco comunale;

- l'uso gratuito di espositori fotografici;
- la fornitura di bagni chimici
- l'utilizzo del video proiettore

Di dare atto che l'Amministrazione Comunale resterà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, dovendo, gli organizzatori, adottare tutte le cautele e le misure necessarie ed assumersi ogni responsabilità, civile e penale, relativa all'organizzazione ed alla gestione dell'evento;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott. **DOTTORI ROBERTO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 05/06/2015 al 20/06/2015 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
Dott. **DOTTORI ROBERTO**

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 28/05/2015

Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO



COMUNE DI MONTALCINO

Deliberazione della **Giunta Comunale**

Seduta del 28/05/2015 ore 17:30
Presso il Palazzo Comunale di Montalcino

Presiede **FRANCESCHELLI SILVIO** Presidente – Assiste il Dott. **DOTTORI ROBERTO** Segretario Comunale

presenti alla seduta: n° 5

assenti: n° 0

1. *FRANCESCHELLI SILVIO*
2. *NAFI ALESSANDRO*
3. *BOVINI CHRISTIAN*
4. *FURI PAOLA*
5. *PANTOSTI ALESSIO*

- *Sindaco*
- *Vicesindaco*
- *Assessore*
- *Assessore*
- *Assessore*

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	

Atto Nr. **73**

Seduta del **28/05/2015**

OGGETTO: FESTA PAESANA S.ANGELO IN COLLE - CONCESSIONE PATROCINIO E USO DI BENI COMUNALI

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio in ordine alla sola regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla sola regolarità contabile ha espresso parere favorevole.

ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Viste le note prot. 5836, 6106 e 6884 del 6, 11 e 22 maggio 2015 provenienti dal Comitato Festeggiamenti della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di S. Angelo in Colle con le quali si richiede a questa Amministrazione Comunale il patrocinio, l'uso gratuito del suolo pubblico e l'uso gratuito del palco comunale in occasione dello svolgimento della festa paesana che si terrà nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2015, nonché l'uso di espositori fotografici per mostra di beneficenza;

Considerato che l'attività rientra a pieno titolo tra quelle finalizzate a favorire e sostenere momenti di aggregazione e coesione sociale;

Richiamata la Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Liguria n. 11/2011, la quale conclude il parere disponendo che *“deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività”*;

Considerato che, alla luce dei chiarimenti forniti dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (pareri 1075/2010, 1076/2010 e 6/2011) non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall'art.6 comma 9 del D.L. 78/2010, i sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente pubblico, nell'interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti pubblici e non una forma di promozione dell'immagine dell'ente;

Valutato, inoltre, che le attività locali - anche se poste in essere da privati - esprimono valori connessi alla Comunità civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino coerente con l'esercizio delle potestà pubbliche;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti – sez. controllo Veneto n. 336 del 26 luglio 2011;

Richiamata la Deliberazione n. 163/PAR/2010 della Sezione regionale per il controllo Puglia secondo cui: *“La Corte di Cassazione (Cass. sez. III, sent. n. 5086 del 21 maggio 1998) ha in passato avuto modo di precisare che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottendente spese piuttosto che entrate, è improprio, distinguendosi, rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale (tipicamente, si tratta infatti di enti pubblici), perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a finanziare l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Conseguenza dunque a tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atteggierebbe come*

donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive. Il legislatore è nuovamente intervenuto sull'argomento prevedendo, all'art.119 testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000) la possibilità, per i comuni, le province e gli altri enti locali, di "stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati". E' dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all'art.6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio."

Ritenuto sulla scorta di tale valutazione di poter concedere – attese le finalità culturali e sociali, al Comitato Festeggiamenti della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di S. Angelo in Colle - per lo svolgimento della festa paesana che si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2015:

- Il patrocinio del Comune di Montalcino;
- l'uso gratuito del suolo pubblico
- l'uso gratuito del palco comunale;
- l'uso gratuito di espositori fotografici;
- la fornitura di bagni chimici
- l'utilizzo del video proiettore

Considerato, per tutto quanto sin qui riportato, come tale deliberazione non rientri nelle previsioni di cui al comma 9, art.6, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con Legge n.122/2010;

Richiamata la deliberazione G.M. n. 45/2011 avente per oggetto: "Sponsorizzazioni e patrocinii. Limiti e divieti. Atto d'indirizzo";

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 T.U. 267/2000;

Con voti unanimi regolari resi nelle forme di legge:

DELIBERA

Di concedere – attese le finalità culturali e sociali, al Comitato Festeggiamenti della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di S. Angelo in Colle - per lo svolgimento della festa paesana che si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 giugno 2015:

- Il patrocinio del Comune di Montalcino;
- l'uso gratuito del suolo pubblico
- l'uso gratuito del palco comunale;

- l'uso gratuito di espositori fotografici;
- la fornitura di bagni chimici
- l'utilizzo del video proiettore

Di dare atto che l'Amministrazione Comunale resterà manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone, cose ed animali che si dovessero verificare, dovendo, gli organizzatori, adottare tutte le cautele e le misure necessarie ed assumersi ogni responsabilità, civile e penale, relativa all'organizzazione ed alla gestione dell'evento;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
Fto FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Fto DOTTORI ROBERTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal 05/06/2015 al 20/06/2015 N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
F.to Dott. DOTTORI ROBERTO

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 28/05/2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTTORI ROBERTO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTTORI ROBERTO
